

RISOLUZIONE

del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 23 luglio 1996
concernente l'«Anno europeo contro il razzismo (1997)»
(96/C 237/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione, dell'11 giugno 1986, contro il razzismo e la xenofobia (1), nonché tutte le risoluzioni approvate in seguito in detto settore, in particolare le risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (2), del 5 ottobre 1995, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali (3), del 23 ottobre 1995, sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia (4), viste le conclusioni sul razzismo e la xenofobia adottate dal Consiglio europeo nelle riunioni tenute a Dublino (25 e 26 giugno 1990), Maastricht (9 e 10 dicembre 1991), Edimburgo (11 e 12 dicembre 1992), Copenaghen (21 e 22 giugno 1993), Corfù (24 e 25 giugno 1994), Essen (9 e 10 dicembre 1994), Cannes (26 e 27 giugno 1995) e Madrid (15 e 16 dicembre 1995),

(1) considerando che gli Stati membri, nel preambolo dell'atto unico europeo, hanno sottolineato la necessità di «promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale»;

(2) considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione «rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario»;

(3) considerando che la promozione in tutta la Comunità di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, l'innalzamento del livello di vita e della qualità della vita negli Stati membri rappresentano finalità della Comunità;

(4) considerando che la promozione del progresso economico e sociale mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale costituisce un obiettivo dell'Unione europea;

(5) considerando che il persistere degli atteggiamenti razzisti e xenofobi pregiudica la coesione economica e sociale dell'Unione europea;

(6) considerando che gli atteggiamenti razzisti e xenofobi possono costituire un ostacolo per l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di circolazione;

(7) considerando che le maggiori difficoltà economiche precludono a numerose persone all'interno dell'Unione europea la possibilità di partecipare pienamente alla vita economica, sociale e politica e costituiscono un terreno favorevole al propagarsi degli atteggiamenti razzisti e xenofobi;

(8) considerando che il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza devono essere affrontati principalmente a livello locale, regionale e nazionale; che gli Stati membri si sono adoperati e si adoperano in tale settore;

(9) considerando che esiste nondimeno una dimensione sostanzialmente europea del problema e che gli scambi di informazioni e di esperienze, nonché la cooperazione e la consultazione sulle misure adottate contro il razzismo e la xenofobia, tra la Commissione, gli Stati membri ed i rappresentanti degli organismi impegnati nella lotta contro il razzismo sono fondamentali per la promozione delle solidarietà all'interno della Comunità;

(10) considerando che le misure da adottare a livello europeo dovrebbero essere coerenti rispetto ad

altre azioni comunitarie;

(11) considerando che il 5 aprile 1977, con una dichiarazione comune il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (1) sancivano il rispetto, da parte delle istituzioni, dei «diritti fondamentali, quali risultano in particolare dalle costituzioni degli Stati membri nonché dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;

(12) considerando che nel giugno 1994 il Consiglio europeo di Corfù ha deciso di intensificare gli sforzi intesi a definire, a livello di Unione europea, una strategia globale di lotta contro il razzismo e la xenofobia;

(13) considerando che, nella sua relazione del 23 luglio 1990, la commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia del Parlamento europeo ha raccomandato la proclamazione di un anno europeo per l'armonia razziale;

(14) considerando che le risoluzioni del Parlamento europeo contro il razzismo e la xenofobia, in particolare quelle del 21 aprile 1993, del 3 dicembre 1993, del 27 ottobre 1994, del 27 aprile 1995 e del 26 ottobre 1995, hanno condannato vigorosamente il razzismo e la xenofobia (2);

(15) considerando che il 19 gennaio 1995, nella sua risoluzione in risposta al Libro bianco della Commissione sulla politica sociale europea, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte intese a garantire la parità delle opportunità sul mercato del lavoro, a prescindere da età, razza, sesso, impedimenti e convinzioni (3);

(16) considerando che il 25 novembre 1992 il Comitato economico e sociale nella sua risoluzione sul razzismo, la xenofobia e l'intolleranza religiosa ha sollecitato gli Stati membri ad intraprendere con urgenza un'azione efficace e ha fatto appello al Consiglio europeo affinché fornisca gli orientamenti per proporre l'adozione di misure concrete volte a lottare contro il razzismo e la xenofobia;

(17) considerando che nelle risoluzioni del 5 e del 23 ottobre 1995 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare l'azione futura finalizzata alla lotta contro il razzismo e la xenofobia;

(18) considerando che la dichiarazione di Barcellona, adottata dalla conferenza euromediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995, sottolinea l'importanza di attuare una decisa campagna contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza;

(19) considerando che le Nazioni Unite hanno proclamato il 1995 «Anno internazionale della tolleranza» e il Consiglio d'Europa ha avviato, sulla base della dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993, una campagna europea per la gioventù contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza «Tutti diversi, tutti uguali» quale parte integrante delle sue attività in questo campo;

(20) considerando che è importante sviluppare una cooperazione adeguata fra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa per garantire la coerenza fra le azioni avviate a livello comunitario e quelle intraprese dal Consiglio d'Europa, per evitare doppijoni e creare le condizioni affinché l'azione comunitaria possa beneficiare appieno dei risultati conseguiti dal Consiglio d'Europa, in particolare nel quadro della campagna della gioventù europea contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza «Tutti diversi, tutti uguali» nonché della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, così come sottolineato in occasione della riunione quadripartita tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa tenutasi a Madrid il 6 novembre 1995;

(21) considerando che il 21 ottobre 1995, in occasione del vertice delle parti sociali a Firenze, è stata adottata una dichiarazione comune sulla prevenzione della discriminazione razziale e della xenofobia e la promozione della parità di trattamento sul luogo di lavoro;

(22) considerando che la Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale descrive il suo intervento contro il razzismo;

(23) considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio proclamando il 1997 «Anno europeo contro il razzismo» (1);

(24) considerando che il successo dell'Anno europeo contro il razzismo (1997) presuppone una preparazione accurata basata sulle esperienze acquisite negli Stati membri;

(25) considerando che la presente risoluzione non è un regolamento di base ai sensi della

dichiarazione comune, del 30 giugno 1982, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio per l'esecuzione finanziaria delle azioni previste nella presente risoluzione (2); che gli stanziamenti comunitari per l'Anno europeo contro il razzismo (1997) saranno assegnati dall'autorità di bilancio conformemente alle pertinenti norme comunitarie in vigore,

1. CONVENGONO che l'Anno europeo contro il razzismo (1997) abbia i seguenti obiettivi:

- a) porre in luce i pericoli che il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo costituiscono per il rispetto dei diritti fondamentali e per la coesione economica e sociale della Comunità;
- b) incoraggiare la riflessione e la discussione sulle misure necessarie per lottare contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo in Europa;
- c) promuovere lo scambio di esperienze relativamente alle buone prassi ed alle strategie efficaci elaborate a livello locale, nazionale ed europeo per lottare contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo;
- d) divulgare le informazioni su tali buone prassi e strategie efficaci fra le parti che militano contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo per incrementare l'efficacia della loro azione in tale settore;
- e) rendere noti i vantaggi ottenibili con le politiche d'integrazione, condotte a livello nazionale, in particolare nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e dell'alloggio;
- f) trarre vantaggio, ogni qualvolta possibile, dall'esperienza delle vittime, effettive o potenziali, del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo, e promuovere la loro partecipazione alla vita della società;

2. INVITANO gli Stati membri e la Commissione a realizzare, a livello comunitario, le azioni seguenti intese a conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo, sostenendo e completando le azioni condotte a livello nazionale, regionale e locale in particolare:

- a) organizzazione di conferenze di apertura e di chiusura dell'Anno europeo;
- b) organizzazione di una serie di seminari su aspetti specifici della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo;
- c) produzione e traduzione di relazioni che presentano i risultati di tali seminari e loro diffusione presso gli interessati;
- d) promozione di campagne di informazione, in particolare sul contributo positivo alla società apportato dagli immigrati e dai discendenti di immigrati;
- e) scambio di informazioni e di esperienze al fine di promuovere il trasferimento di buone prassi;
- f) pubblicazione, a livello nazionale e comunitario, di informazioni relative all'Anno europeo ed alle manifestazioni organizzate in tale occasione;
- g) realizzazione e promozione di un logo e di uno slogan comuni per l'Anno europeo e loro uso nella pubblicità realizzata in occasione di tutte le manifestazioni legate all'Anno europeo.

La descrizione dettagliata delle suddette misure figura in allegato;

3. PRENDONO ATTO del fatto che la Commissione intende farsi assistere da un gruppo ad hoc, composto di rappresentanti degli Stati membri, per realizzare le azioni previste a livello comunitario nella presente risoluzione;

4. INVITANO la Commissione ad adoperarsi affinché le azioni intraprese siano coerenti con altre azioni comunitarie, nonché con le attività avviate dal Consiglio d'Europa, e le completino, coinvolgendo le varie organizzazioni attive nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza;

5. INVITANO gli Stati membri a creare un comitato di coordinamento nazionale o un organismo amministrativo equivalente, che rappresenti, durante l'Anno europeo, l'insieme degli organismi attivi nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza e, se del caso, anche le autorità locali e regionali;

6. INVITANO la Commissione a raggugliare il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni sull'avanzamento dei lavori, sottoponendo loro una relazione finale sull'attuazione della presente risoluzione entro il 31 dicembre 1998.

- (1) GU n. C 158 del 25. 6. 1986, pag. 1.
- (2) GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 1.
- (3) GU n. C 296 del 10. 11. 1995, pag. 13.
- (4) GU n. C 312 del 23. 11. 1995, pag. 1.
- (1) GU n. C 103 del 27. 4. 1977, pag. 1.
- (2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 127; GU n. C 342 del 20. 12. 1993, pag. 19; GU n. C 323 del 21. 11. 1994, pag. 154; GU n. C 126 del 22. 6. 1995, pag. 75; GU n. C 308 del 20. 11. 1995, pag. 140.
- (3) GU n. C 43 del 20. 2. 1995, pag. 63, punto 24.
- (1) GU n. C 89 del 26. 3. 1996, pag. 7.
- (2) GU n. C 194 del 28. 7. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

I. Azioni a livello comunitario

1. Organizzazione di seminari e conferenze a livello europeo destinati a potenziare la cooperazione transnazionale, tra cui le manifestazioni di apertura e chiusura dell'Anno europeo contro il razzismo.
2. Azioni di informazioni e sull'Anno europeo, in particolare:
 - a) realizzazione e promozione di un logo e di uno slogan comuni per l'Anno europeo;
 - b) preparazione e distribuzione di materiale scritto e di audiovisivi mirati a stimolare l'interesse del pubblico;
 - c) diffusione tramite i mezzi di comunicazione di informazioni relative all'Anno europeo.
3. Scambio di informazioni e di esperienze fra gli organismi competenti al fine di promuovere l'individuazione e il trasferimento di buone prassi.
4. Indagini e studi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche dell'Anno europeo; studi di valutazione in merito all'impatto dell'Anno europeo.
5. Assegnazione di premi ai mezzi di comunicazione per premiare la tolleranza e la comprensione.

II. Azioni a livello nazionale

1. Progetti e manifestazioni a livello regionale o nazionale imperniati sulle tematiche dell'Anno europeo.
2. Campagne di informazione e pubblicitarie che prevedono la cooperazione con i mezzi di comunicazione.
3. Organizzazione di concorsi che pongano in luce i risultati ottenuti nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo.
4. Uso del logo e dello slogan comuni dell'Anno europeo nelle campagne di sensibilizzazione e nelle manifestazioni.